

### Verbale n. 168 del 25/05/2011

Oggetto: SP. 413 STRADA ROMANA - NAZIONALE PER CARPI. QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA TRATTA FERROVIARIA MILANO-BOLOGNA. APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA CON CEPAV UNO E RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.

Pagina 1 di 4

## CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 25 MAGGIO 2011 alle ore 15:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede DEMOS MALAVASI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 22 membri su 31, assenti n. 9. In particolare risultano:

BARACCHI GRAZIA	Presente	MALAVASI DEMOS	Presente
BARUFFI DAVIDE	Assente	MANTOVANI IVANO	Presente
BERGAMINI SERENA	Presente	MAZZI DANTE	Presente
BERTOLINI GIOVANNA	Presente	PEDERZINI SERGIO	Assente
BIAGI LORENZO	Assente	RINALDI BRUNO	Presente
BRUNETTI MONICA	Presente	SABATTINI EMILIO	Assente
CIGNI FAUSTO	Presente	SANTI MARC'AURELIO	Presente
CORTI STEFANO	Presente	SEVERI CLAUDIA	Assente
COTTAFAVI ENNIO	Presente	SIENA GIORGIO	Presente
CUZZANI PATRIZIA	Presente	SIGHINOLFI MAURO	Assente
DEGLIESPOSTI LIVIO	Presente	TARTAGLIONE PIER NICOLA	Presente
GAZZOTTI ELENA	Presente	VACCARI ROBERTO	Presente
GHELFI LUCA	Assente	VICENZI FABIO	Presente
GOZZOLI LUCA	Presente	VIGNOLA MARINA	Presente
KYENGE KASHETU	Assente	ZAVATTI DENIS	Presente
MALAGUTI MATTEO	Assente		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

MALAGUTI ELENA, PAGANI EGIDIO, SIROTTI MATTIOLI DANIELA, TOMEI GIAN DOMENICO, VACCARI STEFANO, VALENTINI MARCELLA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

### Delibera n. 168

SP. 413 STRADA ROMANA - NAZIONALE PER CARPI. QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA TRATTA FERROVIARIA MILANO-BOLOGNA. APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA CON CEPAV UNO E RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.



## Oggetto:

SP. 413 STRADA ROMANA - NAZIONALE PER CARPI. QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA TRATTA FERROVIARIA MILANO-BOLOGNA. APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA CON CEPAV UNO E RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.

Con Decreto Interministeriale N. 48/T del 30.04.1990, e con successivo contratto di programma del 23/01/1991 tra il Ministero dei Trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato, e con Decreti Interministeriali n. 71/T, n. 72/T, n. 73/T del 16.05.1991 il medesimo Ente è stato autorizzato a provvedere alla realizzazione del Sistema AV Alta Velocità).

Nell'ambito del programma triennale e decennale degli investimenti prioritari, la Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni succeduta in tutti i diritti, obblighi e rapporti al precedente Ente Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a provvedere ad elaborare un piano di linee ferroviarie ad AV, all'uopo avvalendosi di apposito soggetto Concessionario, individuato nella TAV (Treno Alta Velocità).

In attuazione della legge 25/03/1991 nr. 98, le Ferrovie dello Stato hanno affidato in concessione alla TAV, tra l'altro, la progettazione esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico della tratta ferroviaria AV Milano – Bologna, autorizzandola ad affidarne la progettazione esecutiva e la costruzione a General Contractor, quale soggetto in grado di assumere in proprio la piena ed assoluta cura e responsabilità della completa realizzazione delle opere.

Con decorrenza 01 luglio 2001 la titolarità dei diritti e delle obbligazioni, previsti in capo a Ferrovie dello Stato nella Convenzione stipulata tra FS e TAV del 24 settembre 1991, permangono a capo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L'Italferr S.p.A. svolge le funzioni ad essa attribuite da F.S. di presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica ed Alta Sorveglianza sui lavori di realizzazione delle infrastrutture Alta Velocità/Alta Capacità.

Con Convenzione stipulata il 15/10/1991, TAV ha affidato al CEPAV UNO in qualità di General Contractor, l'esecuzione del progetto esecutivo e la realizzazione della nuova tratta MILANO – BOLOGNA.

In data 31/07/98 veniva sottoscritto l'Accordo Integrativo sugli interventi di ambito locale per la sistemazione del nodo ferroviario di Modena.

In data 03/08/2000 è stato stipulato tra TAV e CEPAV UNO atto integrativo alla Convenzione del 15/10/1991 e successivo Addendum in data 26/06/03.

Con procura speciale del notaio Paolo Castellini del 23/02/11 rep. 76708, rog.18854, RFI ha nominato procuratore speciale CEPAV UNO il quale agisce nella presente Convenzione in nome e per conto di RFI e che, pertanto, il suddetto CEPAV UNO ha titolo per la definizione anche degli aspetti permanenti connessi con la risoluzione delle interferenze.

Nell'ambito del citato affidamento il CEPAV UNO deve provvedere altresì, a propria cura e spese, alla definizione della sistemazione delle opere interferenti con il progetto della tratta MILANO – BOLOGNA.

La tratta AV Milano-Bologna è stata riconosciuta tra le opere da qualificarsi della delibera CIPE 21.12.2001, e pertanto di carattere strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e sviluppo del paese.

In virtù della operazione di fusione societaria per incorporazione di TAV in RFI, stipulata in data 27.12.2010, con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma rep.n.76508/18737, con efficacia giuridica 31.12.2010, TAV (società incorporata), è stata fusa per incorporazione in RFI (società incorporante).



Si rende pertanto necessario, con l'allegata convenzione, formalizzare i mutui rapporti permanenti fra la Provincia di Modena e Consorzio CEPAV UNO di San Donato Milanese in nome proprio e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede legale in Roma nella quale è confluita TAV S.p.A., derivanti dall'attraversamento della sede preesistente della Sp. 413 "Strada Romana - Nazionale per Carpi" con :

- la linea ferroviaria Alta Velocità Milano-Bologna alla progressiva di progetto km. 43+000 con le opere di scavalco del Viadotto Modena fra le pile P10 ÷ P11 ;
- la linea ferroviaria di interconnessione Modena Ovest alla progressiva di progetto km.1+432 binario pari, con le opere di scavalco in viadotto (VI76) fra le pile P10 ÷ P11;
- la linea ferroviaria di interconnessione Modena Ovest alla progressiva di progetto km.1+416 binario dispari, con le opere di scavalco (VI77) fra le pile P11 ÷ P12,

nonché quelli relativi alle competenze gestionali e di assetto patrimoniale delle nuove opere. Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Strade dell'Area Lavori Pubblici.

La Commissione Consiliare ha esaminato il presente atto nella seduta del 23.05.2011.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

### IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1. di approvare la bozza di Convenzione relativa a: SP. 413 "Romana Nazionale per Carpi" in corrispondenza delle opere riguardanti il quadruplicamento veloce della tratta ferroviaria Milano-Bologna nel territorio della provincia di Modena, allegata al presente atto e parte integrante dello stesso;
- 2. di autorizzare l'Ing. Alessandro Manni, in qualità di Direttore d'Area Lavori Pubblici, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 alla stipula della citata convenzione.

A seguito dell'illustrazione da parte dell'Assessore Pagani e del successivo dibattito con l'intervento del Consigliere Brunetti e dell'Assessore Pagani, il Presidente pone ai voti la presente delibera, per alzata di mano, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI N. 22

ASTENUTI N. 7 (UDC: Vicenzi

Lega Nord: Corti, Degliesposti, Zavatti

PdL: Bertolini, Mazzi, Rinaldi)

FAVOREVOLI N. 15 (PD, IdV)



Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente DEMOS MALAVASI Il Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA

Originale Firmato Digitalmente

# Strada " Romana - Nazionale per Carpi " Provincia di Modena

(pk. AV 43+000)

QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA TRATTA	
FERROVIARIA MI - BO	
CONVENZIONE	
TRA	
Consorzio CEPAV UNO – di seguito denominato "CEPAV UNO" –	
con sede legale in San Giuliano Milanese, Via Tolstoj 86, Partita IVA e	
C. F. 10427590152, iscritto al n° 317882 del Registro delle Imprese di	
Milano, rappresentato dall'ing. Fabio Valli in qualità di Presidente, in	
virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo;	
• Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, di seguito denominata per brevità "RFI",	
società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della	
"FERROVIE DELLO STATO S.P.A.", con sede legale in Roma, Piazza	
della Croce Rossa 1, capitale sociale Euro 32.338.184.379,00	
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A.	
n. RM/758300, codice fiscale 01585570581, rappresentata da CEPAV	
UNO e per esso l'ing. Fabio Valli giusta procura speciale di cui al punto	
8 delle successive premesse;	
Provincia di Modena e per essa il Dott. Ing. Alessandro Manni nella sua	
qualità di Direttore dell'area LL.PP. giusto le facoltà conferitegli con	
deliberazione n° in data, nel seguito denominata	
PROVINCIA.	
PREMESSO	
1. che con Decreto Interministeriale N. 48/T del 30.04.1990, e con	
	1

	successivo contratto di programma del 23/01/1991 tra il Ministero	
	dei Trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato, e con Decreti	
	Interministeriali n. 71/T, n. 72/T, n. 73/T del 16.05.1991 il	
	medesimo Ente è stato autorizzato a provvedere alla realizzazione	
	del Sistema AV;	
2.	che nell'ambito del programma triennale e decennale degli	
	investimenti prioritari, la Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e	
	Servizi per Azioni (nel seguito denominata Ferrovie dello Stato)	
	succeduta in tutti i diritti, obblighi e rapporti al precedente Ente	
	Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a provvedere ad elaborare un	
	piano di linee ferroviarie ad AV, all'uopo avvalendosi di apposito	
	soggetto Concessionario, individuato nella TAV;	
3.	che in attuazione della legge 25/03/1991 nr. 98, le Ferrovie dello	
	Stato hanno affidato in concessione alla TAV, tra l'altro, la	
	progettazione esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico	
	della tratta ferroviaria AV Milano - Bologna, autorizzandola ad	
	affidarne la progettazione esecutiva e la costruzione a General	
	Contractor, quale soggetto in grado di assumere in proprio la piena	
	ed assoluta cura e responsabilità della completa realizzazione delle	
	opere;	
4.	che a fare data dal 1 luglio 2001 la titolarità dei diritti e delle	
	obbligazioni, previsti in capo a FS nella Convenzione stipulata tra	
	FS e TAV del 24 settembre 1991, permangono a capo di Rete	
	Ferroviaria Italiana S.p.A;	

5.	che la Italferr S.p.A. svolge le funzioni ad essa attribuite da F.S. di	
	presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica ed Alta	
	Sorveglianza sui lavori di realizzazione delle infrastrutture AV/AC;	
6.	che TAV ha affidato, con Convenzione stipulata il 15/10/1991, al	
	CEPAV UNO, in qualità di General Contractor, l'esecuzione del	
	progetto esecutivo e la realizzazione della nuova tratta MI - BO;	
7.	che in data 03/08/2000 è stato stipulato tra TAV e CEPAVUNO atto	
	integrativo alla Convenzione del 15/10/1991 e successivo	
	Addendum in data 26/06/03;	
8.	che con procura speciale del notaio Paolo Castellini del 23/02/11	
	rep. 76708, rog.18854, RFI ha nominato procuratore speciale	
	CEPAV UNO il quale agisce nella presente Convenzione in nome e	
	per conto di RFI e che, pertanto, il suddetto CEPAV UNO ha titolo	
	per la definizione anche degli aspetti permanenti connessi con la	
	risoluzione delle interferenze;	
9.	che nell'ambito del citato affidamento il CEPAV UNO deve	
	provvedere altresì, a propria cura e spese, alla definizione della	
	sistemazione delle opere interferenti con il progetto della tratta MI -	
	во;	
10.	che la tratta AV Milano-Bologna è stata ricompresa tra le opere di	
	cui alla delibera CIPE 21.12.2001 da qualificarsi, pertanto, come	
	opera di carattere strategico e di preminente interesse nazionale per	
	la modernizzazione e sviluppo del paese;	
11.	che la linea AV con il viadotto Modena fra le pile P10 ÷ P11	
I .		İ

interferisce con la preesistente Strada " Romana - Nazionale per	
Carpi " alla progr. Km. 43+000, che l'interconnessione di Modena	
Ovest con i viadotti VI76 fra le pile P10 ÷ P11 alla pk. 1+432 e VI77	
fra le pile P11 ÷ P12 alla pk. 1+416, interferisce anch'essa con la	
suddetta viabilità;	
12. che in data 31/07/98 veniva sottoscritto l'Accordo Integrativo	
dell'Accordo Procedimentale sugli interventi di ambito locale per la	
sistemazione del nodo ferroviario di Modena del 23/07/97;	
13. che le Parti stipulano il presente atto per la disciplina dei rapporti	
derivanti dalla regolarizzazione dell'interferenza in parola;	
14. che in virtù della operazione di fusione societaria per incorporazione	
di TAV in RFI, stipulata in data 27.12.2010, con atto a rogito del	
Notaio Paolo Castellini di Roma rep.n.76508/18737, con efficacia	
giuridica 31.12.2010, TAV (società incorporata), è stata fusa per	
incorporazione in RFI (società incorporante);	
15. che la Provincia ha approvato lo schema della presente	
Convenzione con Delibera n° del	
TUTTO CIO' PREMESSO	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1	
Valore delle premesse e degli allegati	
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e contestuale del	
presente atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.	

ART. 2	
Oggetto della Convenzione	
La presente Convenzione disciplina i rapporti permanenti derivanti	
dall'attraversamento della nuova sede della Strada "Romana - Nazionale	
per Carpi " con :	
con la linea ferroviaria Alta Velocità Milano-Bologna alla	
progressiva di progetto km. 43+000 con le opere di scavalco del	
Viadotto Modena fra le pile P10 ÷ P11,	
con la linea ferroviaria di interconnessione Modena Ovest alla	
progressiva di progetto km.1+432 binario pari, con le opere di	
scavalco in viadotto (VI76) fra le pile P10 ÷ P11,	
con la linea ferroviaria di interconnessione Modena Ovest alla	
progressiva di progetto km.1+416 binario dispari , con le opere di	
scavalco (VI77) fra le pile P11 ÷ P12,	
e quelli relativi alle competenze gestionali e assetto patrimoniale delle	
nuove opere.	
ART. 3	
Impegni di CEPAV UNO e RFI	
Come peraltro precisato nel prosieguo della presente Convenzione, CEPAV	
UNO s'impegna a rispettare tutti i patti relativi ai rapporti transitori e RFI	
s'impegna a rispettare tutti i patti relativi ai rapporti permanenti.	
ART. 4	
Caratteristiche tecniche delle opere	
Le opere relative all'intersezione con la Strada "Romana – Nazionale per	

Carpi " sono essenzialmente le opere di scavalco dei viadotti relativi alla	
Linea A.V. (VI75) e all'interconnessione di Modena Ovest (VI76-VI77)	
sovrapassanti la suddetta viabilità come da progetto allegato, in conformità	
al progetto approvato in Conferenza dei Servizi .	
ART. 5	
Realizzazione delle opere	
Tutte le opere oggetto del presente atto sono state realizzate a cura, spese e	
responsabilità di CEPAV UNO, in conformità al progetto approvato in	
Conferenza di Servizi, di cui si allegano gli elaborati tecnici significativi.	
ART. 6	
Proprietà	
Tutti i manufatti oggetto della presente Convenzione , realizzati dal	
CEPAV UNO, saranno e rimarranno di proprietà di RFI.	
RFI non avrà alcun diritto sulle aree sottostanti i manufatti , essendo	
riservato ad essa il solo diritto di servirsi dei manufatti per l'uso cui essi	
risulteranno specificatamente destinati e subordinatamente all'osservanza	
dei presenti accordi.	
In particolare la Provincia, per quanto di sua competenza, potrà autorizzare	
a terzi la posa in opera di condutture a cavi di qualsiasi genere che dovrà	
avvenire in ottemperanza al D.M. 23/02/1971 per acquedotti e gasdotti e al	
D.M. 23/03/1988 per le linee elettriche e telefoniche.	
A sua volta RFI potrà con le identiche modalità: servirsi dei manufatti per	
appoggio o sostegno delle proprie condutture elettriche, telefoniche,	
protezione cavi, segnali e quant'altro necessario per il regolare esercizio	

ferroviario, senza dovere compenso alcuno alla Provincia e senza	
regolamentazione scritta.	
La Provincia mantiene la piena proprietà di tutta la sovrastruttura stradale	
della esistente Strada "Romana – Nazionale per Carpi "e dei relativi arredi.	
ART. 7	
Manutenzione	
RFI/CEPAVUNO provvederanno, responsabilmente e tempestivamente,	
all'accurata e completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sole	
strutture in c.a. delle opere di attraversamento delle rispettive sedi	
ferroviarie, dei parapetti e recinzioni delimitanti le proprietà ferroviarie,	
ognuna per il manufatto di rispettiva competenza, così come definito al	
precedente articolo 6.	
La PROVINCIA per la parte di proprietà come definita all'art. 6,	
provvederà responsabilmente e tempestivamente all'accurata e completa	
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere della sede viaria	
esistente nel suo totale sviluppo, con le sue pertinenze, inclusa la	
pavimentazione e la segnaletica.	
La PROVINCIA, nell'eseguire i lavori manutentori di competenza, dovrà	
tenere i depositi dei materiali in modo tale da garantire il rispetto delle	
norme di cui all'art.56 del DPR 753/80 .	
RFI si riserva il diritto di interrompere temporaneamente il traffico stradale,	
previo avviso scritto alla PROVINCIA, da comunicarsi con almeno 15	
giorni di anticipo, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di	
competenza, in corrispondenza dei manufatti di cui innanzi, quando, a loro	
l ·	

giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e	
straordinaria delle strutture di proprietà ovvero per qualsivoglia altra	
inderogabile esigenza attinente gli impianti ed il traffico ferroviario. In tali	
occasioni la PROVINCIA provvederà ad emettere le relative ordinanze per	
le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori	
siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa	
osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari dalla	
PROVINCIA.	
Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuta la PROVINCIA, che	
non prevedano l'interruzione o rallentamento dei treni o comunque impatti	
sull'esercizio ferroviario, dovessero essere interessati i manufatti	
attraversanti la sede ferroviaria, la PROVINCIA stessa dovrà darne avviso	
al CEPAV UNO oppure a RFI, ciascuno per il proprio periodo di interesse, i	
quali, a loro giudizio, potranno richiedere che i lavori di rispettiva	
competenza siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con	
rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari da	
RFI/CEPAV UNO stessi.	
Qualora RFI rilevasse inadempienze della PROVINCIA agli obblighi di	
manutenzione sopra descritti tali da compromettere la stabilità delle opere o	
la sicurezza e/o la regolarità dell'esercizio ferroviario, ne darà	
comunicazione alla PROVINCIA stessa la quale si obbliga fin da ora a	
provvedere subito e, comunque, non oltre il termine che sarà indicato, ad	
eliminare i vizi riscontrati. Qualora la PROVINCIA non provvedesse a	
quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili	

per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI stessa eseguirà i lavori	
occorrenti, dandone preventiva comunicazione alla PROVINCIA, a tutte	
spese della PROVINCIA medesima che, mentre sin d'ora ne autorizza	
l'esecuzione si obbliga a rimborsare, tutte le spese che saranno sostenute da	
RFI e sollevando, per altro, RFI medesima da ogni responsabilità per	
l'eventuale sospensione del traffico che si rendesse necessario per	
l'esecuzione dei lavori stessi.	
Qualora la PROVINCIA rilevasse inadempienze agli obblighi di	
manutenzione di RFI, sopra descritti, tali da compromettere la sicurezza e/o	
la regolarità dell'esercizio stradale, ne darà comunicazione a RFI la quale si	
obbliga fin da ora a provvedere subito e, comunque, non oltre il termine che	
sarà indicato, ad eliminare i vizi riscontrati. Qualora RFI non provvedesse a	
quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati dalla PROVINCIA	
indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio stradale, la PROVINCIA	
stessa eseguirà i lavori occorrenti, dandone preventiva comunicazione a	
RFI, a tutte spese di RFI medesima che, sin d'ora ne autorizza l'esecuzione	
e si obbliga a rimborsare tutte le spese che saranno sostenute dalla	
PROVINCIA.	
I provvedimenti concernenti modifiche o gli spostamenti di linee	
telegrafoniche, telefoniche o elettriche interrate ed aeree, di condutture,	
tubazioni, canalizzazioni e simili, ovunque ricadenti ed interessanti i	
manufatti oggetto della presente Convenzione, saranno concordati dalla	
PROVINCIA con gli Enti Gestori, fatta salva la preventiva autorizzazione	
da parte di RFI, per quanto di rispettiva competenza, relativa alla	

compatibilità di detti interventi con la regolarità e sicurezza dell'impianto e	
dell'esercizio ferroviario.	
ART. 9	
Modifiche alle opere realizzate	
Quando in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazioni degli impianti	
ferroviari o per lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire per	
nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse apportare variazioni,	
ampliamenti o modificazioni di qualsiasi natura alle opere sostitutive	
oggetto del presente Atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in	
parte l'opera stessa, RFI si impegna a presentare il progetto alla	
PROVINCIA per le approvazioni previste dalla legge in materia e la	
PROVINCIA si impegna a non pretendere compensi e/o indennizzi di	
qualsiasi sorta per le mutate condizioni della viabilità sia temporanea che	
definitiva.	
In tale evenienza, le nuove opere o le modifiche di quelle in oggetto,	
dovranno mantenere le caratteristiche essenziali di quelle realizzate.	
Ogni modifica migliorativa che venisse richiesta sarà a carico della parte	
che la richiede; come pure, qualora nel futuro, per esigenze urbanistiche o di	
traffico ora non prevedibili, si rendesse necessario ampliare o modificare i	
manufatti sopra indicati, la PROVINCIA si impegna a presentare a RFI, per	
l'approvazione a norma di legge in materia, il relativo progetto che dovrà	
adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari o come concretamente	
previsti nell'intesa che, ove tale progetto fosse approvato, l'onere	
finanziario relativo sarà a totale carico della parte richiedente.	

ART. 10	
Collocazione cavi e condotte	
La PROVINCIA potrà collocare a propria cura e spese quelle condutture e	
cavi che saranno ritenuti necessari per i servizi, previo assenso di RFI,	
condizionato alla verifica di compatibilità tecnica rilasciata da RFI	
finalizzata a preservare la regolarità dell'esercizio ferroviario.	
ART. 11	
Canoni	
La PROVINCIA e RFI si danno reciprocamente atto, così come previsto	
negli accordi di Conferenza di Servizi, dell'esonero dal pagamento dei	
canoni compensativi, degli oneri di carattere continuativo per la presenza	
dell'interferenza di cui alla presente Convenzione e di sue eventuali future	
varianti.	
ART. 12	
Divieto di accesso su area ferroviaria	
L'accesso alla sede ferroviaria da parte dei dipendenti e incaricati della	
PROVINCIA per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di propria	
competenza è consentito solo previo autorizzazione di RFI.	
ART. 13	
Sfruttamento spazi pubblicitari	
Si conviene che lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in	
relazione alle realizzande opere, sia in corso lavori, sia in epoca successiva,	
sarà oggetto di separato accordo tra RFI e la PROVINCIA.	
ART. 14	

Responsabilità verso terzi	
Il CEPAV UNO si assume ogni responsabilità e tiene sollevato ed indenne	
la PROVINCIA e RFI da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di	
terzi, per danni che fossero arrecati, a persone e/o a cose, nel corso o in	
dipendenza dell'esecuzione dei lavori relativi alla presente Convenzione e	
fino al collaudo finale di tratta AV Milano –Bologna.	
La PROVINCIA a far data dal verbale di consegna di cui al precedente art.	
6, si assume ogni responsabilità inerente e/o derivante dall'esistenza e	
dall'esercizio della nuova viabilità.	
ART. 15	
Risarcimento danni	
Il CEPAV UNO s'impegna a risarcire qualsiasi danno che fosse arrecato	
alla PROVINCIA o a terzi in dipendenza dei lavori di costruzione dei	
manufatti di cui alla presente Convenzione nei limiti temporali di cui al	
primo capoverso dell'art. 17, fatta salva la responsabilità del costruttore in	
base alle Leggi e Normative vigenti.	
ART. 16	
Risoluzione della Convenzione	
Nel caso in cui dovesse verificarsi la risoluzione della Convenzione tra	
CEPAV UNO e TAV, RFI comunicherà tempestivamente per iscritto tale	
evento alla PROVINCIA e subentrerà a tutti gli effetti a CEPAV UNO ai	
fini del presente atto.	
ART. 17	
Risoluzione delle controversie – Foro competente	

Ogni qualsiasi eventuale controversia connessa alla interpretazione,	
esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà risolta presso il	
Foro di Bologna.	
CEPAV UNO elegge il proprio domicilio presso Viale De Gasperi, 16 – San	
Donato Milanese – (MI);	
RFI elegge il proprio domicilio presso Piazza della Croce Rossa,1 - Roma;	
La PROVINCIA elegge il proprio domicilio presso la propria Sede Legale	
di Viale Martiri della Libertà 34 - Modena	
ART. 18	
Durata	
La durata del presente atto sarà pari a quella delle opere oggetto della	
presente Convenzione.	
ART. 19	
Efficacia	
La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione.	
ART. 20	
Informativa per la gestione dei dati di contratto	
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 (Testo Unico delle norme	
in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e	
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti della	
presente Convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a	
ciascun contraente della stessa saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive	
banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa in	
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli Istituti	

Bancari segnalati.	
Le Parti della presente convenzione si riconoscono reciprocamente il diritto	
di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed	
opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7	
del suddetto D.Lgs. n. 196/2003.	
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione	
di quanto sopra esposto.	
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le Parti così	
come costituite nella presente Convenzione.	
ART. 21	
Modalità fiscali – Spese di registrazione	
Il presente Atto, non avente per oggetto prestazioni a contenuto	
patrimoniale, sarà registrato solo in caso d'uso, e sarà assoggettata	
all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della tariffa	
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro	
approvato con D.P.R. 26.4.86 n. 131, fatte salvo tutte le altre normative	
vigenti in materia.	
Tutte le spese di stipula, registrazione e di scritturazione della presente	
Convenzione e delle copie occorrenti, sono a totale carico del CEPAV	
UNO.	
Letto, approvato e sottoscritto in cinque originali, uno per ciascuna Parte ed	
uno per il Registro.	
Codice fiscale di CEPAV UNO: 10427590152;	
Codice fiscale di RFI: 01585570581 e P. IVA: 0100808100;	

Codice fiscale della PROVINCIA di Modena: 01375710363	
Allegati:	
- Viadotto Modena (VI75 ) - planimetria generale:	
A10100BE1P7CS0400037A	
- Viadotto Modena (VI75)- pianta fond. e profilo long.:	
A10142BE1P9VI75A3003A	
- Viadotto Modena W 2P ( VI76 ) - pianta fond. e profilo long.:	
A10143BE1P9VI7603003A	
- Viadotto Modena W 1D ( VI77 ) - pianta fond. e profilo long.:	
A10143BE1P9VI7703003A	
San Giuliano Milanese, addì	
Per CEPAV UNO Per la PROVINCIA di MODENA	
(in nome proprio e per RFI)	



## Verbale n. 168 del 25/05/2011

Oggetto: SP. 413 STRADA ROMANA - NAZIONALE PER CARPI. QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA TRATTA FERROVIARIA MILANO-BOLOGNA. APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA CON CEPAV UNO E RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.

Pagina 1 di 1

## CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 168 del 25/05/2011 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 26/05/2011

L'incaricato alla pubblicazione VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



### Verbale n. 168 del 25/05/2011

Oggetto: SP. 413 STRADA ROMANA - NAZIONALE PER CARPI. QUADRUPLICAMENTO VELOCE DELLA TRATTA FERROVIARIA MILANO-BOLOGNA. APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA CON CEPAV UNO E RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.

Pagina 1 di 1

## CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 168 del 25/05/2011 è divenuta esecutiva in data 05/06/2011

IL SEGRETARIO GENERALE SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente